

Rompersi a regola d'arte

L'obsolescenza programmata è una pratica illegale mediante cui il produttore accorcia intenzionalmente la vita di un prodotto, inducendo l'acquirente a comprarne uno nuovo. A livello europeo ci si sta muovendo per contrastarla. E in Svizzera?

A chi non è capitato di acquistare un prodotto elettronico o un elettrodomestico e vederlo smettere di funzionare guarda caso poco dopo la fine della garanzia offerta dal venditore? Oppure di effettuare l'aggiornamento del sistema operativo su richiesta del produttore medesimo e notare uno snervante rallentamento delle funzionalità, tanto da essere portati a cambiarlo con un nuovo modello? Oppure ancora di doverlo riparare e sentirsi dire che non ci sono più i pezzi di ricambio o che la riparazione dev'essere effettuata dal produttore e costerebbe più di un prodotto nuovo? Pur se difficilmente dimostrabili e a prescindere da leggende complottiste sulla volontarietà di difetti in sistemi estremamente complessi, vi sono casi in cui il sospetto si fa effettivamente concreto.

Il 24 ottobre 2018 vi è stata la prima condanna di due giganti mondiali dell'elettronica per obsolescenza programmata: Samsung e Apple sono state sanzionate dall'Antitrust italiana, rispettivamente a 5 e 10 milioni di euro di multa, per pratiche commerciali scorrette. Alla prima è stato rimproverato di aver insistentemente richiesto ai possessori di un Samsung Note 4 di effettuare il download di un nuovo sistema operativo concepito per il modello 7 con la conseguenza di gravi malfunzionamenti e costose riparazioni fuori garanzia. Alla seconda, similmente, è stato contestato di aver invitato i possessori di iPhone 6 e 6S a installare il nuovo sistema operativo iOS 10, in realtà sviluppato per gli iPhone 7, provocando improvvisi spegnimenti e, una volta installato l'aggiornamento che correggeva quel difetto, un consumo abnorme della batteria e un rallentamento generale del dispositivo. Solo

l'anno successivo, una volta uscito il nuovo modello su cui diversi utenti si sono infine direzionati, Apple ha deciso di sostituire le batterie colpite da quel problema a un prezzo scontato.

Detto ancora che in Francia è in vigore dal 2015 una norma specifica che sanziona l'*obsolescence programmée et tromperie* e che lo scorso anno è stata aperta la prima inchiesta a carico della giapponese Epson, la quale arrischia un'ammenda di svariate centinaia di milioni di euro (il 5% del fatturato), più in generale l'Unione europea è intenzionata a regolamentare il problema, riconoscendo per lo meno il diritto alla riparazione oltre quanto prevedono le usuali garanzie del venditore. Nel giugno del 2018 è infatti stata revisionata la direttiva 2009/125/UE sulla progettazione ecocompatibile, attualmente in fase di approvazione definitiva nel Parlamento europeo. Oltre a cercare di ridurre lo spreco e tutelare l'ambiente da inutili ricambi di prodotti, essa prevede l'obbligo per i produttori di elettrodomestici, nel frattempo esteso anche agli smartphone, di garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per un periodo minimo di 7 anni (10 anni per le lavatrici) dalla commercializzazione di un nuovo prodotto. La sostituzione dei pezzi deve inoltre poter essere effettuata con gli strumenti generici a disposizione dei normali riparatori senza dover ricorrere per forza al produttore.

E in Svizzera? Dopo che nel 2012 una mozione che chiedeva di approfondire delle misure specifiche contro l'obsolescenza programmata era stata respinta, fondamentalmente perché si riteneva sufficiente l'allungamento della garanzia di vendita sulle cose mobili da uno a due anni entrato in vigore il successivo 1. gennaio 2013, lo scorso 16 maggio il Consiglio



Simone Gianini, avvocato e notaio, partner studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano

federale ha proposto di accogliere una mozione simile, presentata a marzo 2018, a fronte di un sistema giuridico - quello elvetico - che si presenta piuttosto spuntato nei confronti di simili pratiche a danno dei consumatori. Seppur raddoppiata nella sua durata minima, la garanzia legale per difetti di cose mobili (art. 210 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni) è ancora troppo corta in caso di problemi programmati per manifestarsi successivamente. Una prescrizione più lunga (almeno 10 anni) è prevista solo se si riesce a dimostrare la volontarietà dell'obsolescenza (inganno doloso), ciò che resta però a carico del singolo consumatore, il quale in Svizzera (dove non è prevista la possibilità di un'azione collettiva) dispone di mezzi limitatissimi rispetto a quelli dei grandi produttori internazionali. Per lo stesso motivo la Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti non ha sinora dimostrato grande efficacia, così come non vi sono mai stati procedimenti per obsolescenza programmata - da cui non siamo beninteso immuni - promossi per violazione della libera concorrenza o di norme penali specifiche, che in Svizzera non contemplano comunque sanzioni così dissuasive come invece previste, ad esempio, in Francia. Vi è quindi da sperare che la mozione venga accolta celermente e il Consiglio federale faccia in fretta le verifiche che essa chiede, perché poi dagli approfondimenti bisognerà passare alle misure concrete, se non ci si vuole accontentare dell'effetto deterrente del solo diritto europeo o degli Stati vicini.